

Magistrato collocato fuori ruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia, istanza di richiamo in ruolo ed assegnazione della sede
(Delibera dell'8 luglio 1999)

Richiamo in ruolo ed assegnazione della sede del dott., magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia con funzioni di magistrato di collegamento, al Ministero della giustizia della Repubblica Francese.

1. Premessa

Il dott. (magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di magistrato di appello alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione), con provvedimento del 19 giugno 1997, venne con il suo consenso collocato fuori ruolo e destinato al Ministero di Grazia e Giustizia per essere inviato, con funzioni di collegamento, al Ministero della Giustizia della Repubblica Francese.

Il Ministro di Grazia e Giustizia il 14 gennaio 1999 ha chiesto al C.S.M., ai sensi dell'art. 15, 2 comma, della Legge 24 marzo 1958 n. 195, il richiamo in ruolo del dott. e la sua destinazione ad un Ufficio giudiziario a decorrere dal 12 aprile successivo, contestualmente destinando altro magistrato all'incarico presso il Ministero della giustizia francese.

La Terza Commissione Referente, accogliendo la richiesta formulata in sede di interpellato dal dott., ha proposto il 20 aprile 1999 al Consiglio di richiamarlo in ruolo e di destinarlo, sulla base di un concorso virtuale e previo conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Il Consiglio nella seduta del 28 aprile 1999 ha deliberato il rinvio per nuovo esame della pratica alla terza Commissione.

2. La circolare n. 15098 e il c.d. "concorso virtuale"

Il rientro nelle funzioni dei magistrati destinati fuori del ruolo organico della magistratura fino alla creazione del c.d. "concorso virtuale" era rimesso ad una valutazione del tutto libera e totalmente discrezionale. Nel 1996 il Consiglio, nel condivisibile intento di regolamentare e rendere trasparenti le proprie decisioni introdusse la necessità di procedere in ogni caso ad una forma di concorso introducendo, per i casi in cui non era possibile od equo utilizzare le procedure del concorso ordinario, il c.d. "concorso virtuale".

In tale nuova ipotesi di procedura concorsuale il punteggio attribuito al candidato secondo le regole ordinarie viene confortato con la media dei punteggi attribuiti ai vincitori dei concorsi per lo stesso posto svoltisi negli ultimi quattro anni.

Per quanto attiene ai rientri in ruolo dei magistrati addetti al Ministero di Grazia e Giustizia la normativa secondaria oggi in vigore disciplina distintamente la individuazione dell'ufficio di destinazione a seconda che il rientro in ruolo avvenga su domanda dell'interessato ovvero su richiesta del Ministro.

Nel caso, che qui interessa, di richiesta da parte del Ministro la circolare n. 15098 si ispira all'esigenza di privilegiare il rientro nelle funzioni del magistrato "messo a disposizione", nel massimo rispetto delle sue vocazioni.

La circolare prevede tre diverse ipotesi di disponibilità:

- a) ad un posto direttivo;

b) allo stesso posto precedentemente occupato;

c) ad un posto diverso

Nel solo caso in cui alla lettera a) è necessario che il magistrato partecipi ad un concorso ordinario.

Nel caso di cui alla lettera b), di disponibilità al rientro nello stesso ufficio di provenienza od in diverso ufficio di pari livello nello stesso distretto o in distretto viciniore la vocazione del magistrato trova completo ed automatico riconoscimento con l'assegnazione al posto richiesto se vacante. Anche nel caso in cui non vi siano posti vacanti e sia in via di espletamento un concorso ordinario per lo stesso posto, le ragioni e le aspettative pur legittime dei magistrati che vi aspirino devono necessariamente cedere: il concorso viene infatti annullato ed il Consiglio deve assegnare il posto in questione al magistrato che deve rientrare nel ruolo della magistratura, senza poter procedere ad alcuna valutazione attitudinale o di punteggi.

Nel caso invece che il magistrato dichiari la propria disponibilità a riprendere l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in un posto diverso, per collocazione geografica o livello, il Consiglio deve procedere attraverso le regole dettate per il c.d. "concorso virtuale".

Il sistema complessivo delineato dalla circolare vigente appare del tutto razionale e coerente, teso ad equilibrare le ragioni del magistrato interessato con le regole di buona amministrazione e di trasparenza.

L'aumento peraltro del numero dei casi nei quali si è dovuto procedere con il concorso virtuale alla nuova destinazione di magistrati messi a disposizione nei tempi più recenti ha indotto tutti i componenti del Consiglio, nella seduta del 28 aprile 1999, ad evidenziare la necessità di interpretazioni restrittive ovvero di una espressa esclusione dei posti semidirettivi e di cassazione.

La pregevole relazione di maggioranza argomentatamente procede ad una interpretazione per così dire "autentica" della relazione che appare anch'essa logica e coerente sotto il profilo letterale e che certamente ha il pregio di venire incontro alla anzidetta esigenza limitativa espressa dal Consiglio.

Le considerazioni precedentemente svolte inducono peraltro a ritenere che quella ora indicata sia l'unica interpretazione corretta. A conforto di quanto ora detto si fa presente che in tale senso la circolare è stata ininterrottamente applicata dal Consiglio fin dalla prima introduzione del "concorso virtuale". La stessa interpretazione è stata fatta propria all'unanimità da questo Consiglio sia in occasione del ricollocamento in ruolo di tutti i consiglieri uscenti che nel caso di destinazione alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore del dott. e del dott., entrambi provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Per le considerazioni giuridiche svolte e nel rispetto delle regole di corretta amministrazione, che suggeriscono di evitare una evidente e macroscopica disparità di trattamento, appare pertanto necessario procedere a concorso virtuale. Sono peraltro condivisibili tutte le considerazioni relative ad una diversa regolamentazione del rientro in ruolo: si potrebbe pervenire anche, con modeste variazioni formali, a prevedere il rientro obbligatorio ed automatico nel posto di provenienza. Nessun rilievo potrebbe avere in senso contrario il dubbio di interferire in concreto con le prerogative attualmente assolutamente discrezionali del Ministro di Grazia e Giustizia e con le legittime vocazioni "ministeriali" di magistrati talora tra i più prestigiosi che certamente sarebbero disincentivati da una diversa regolamentazione del rientro in ruolo magari a numerosi anni di distanza e con aspettative professionali, organizzative e familiari presumibilmente profondamente cambiate.

3. Il profilo professionale

Il dott., nominato uditore giudiziario con D.M. 28 maggio 1971 è stato giudice dei Tribunali di Torino, Foggia e Larino, pretore a Roma. Dal dicembre 1983 è stato applicato alla Procura Generale della Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale ed a decorrere dal 1985, con funzioni di magistrato di appello.

Sotto il profilo attitudinale e di merito le valutazioni assolutamente eccezionali espresse nei suoi confronti assumono valenza del tutto peculiare per essere state espresse dai procuratori generali, e Appare pertanto riduttiva ogni semplificazione degli stessi pareri che debbono quindi essere richiamati integralmente.

Costituisce oggettiva testimonianza della notevolissima capacità di approfondimento in sede teorica delle varie questioni giuridiche la pubblicazione e annotazione su Giurisprudenza Italiana, La Giustizia penale, Il Foro Italiano, La Giustizia civile e altre riviste giuridiche di numerose sentenze civili e penali, di cui il dott. è stato estensore o nelle quali ha avuto parte come requirente in cassazione, in materia di diritto di famiglia e minorile, diritti reali, obbligazioni, successioni, rapporti di lavoro, in materia agraria, esecutiva, fallimentare, tributaria, di locazioni, di acque pubbliche.

Ha svolto seminari ed ha partecipato a gruppi di ricerca presso le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università "La Sapienza" di Roma, è stato docente di Storia delle dottrine politiche presso l'Università del Molise e di Diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche afferenti al diritto pubblico e alla filosofia giuridica, si evidenzia in particolar modo la monografia "Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti", Giuffrè 1996, autorevolmente ritenuta dal professor Augusto CERRI dell'Università di Roma sulla rivista trimestrale di diritto pubblico come "un contributo di chiarezza, di puntualizzazione e di approfondimento che non esiterei a definire fondamentale in questo settore degli studi giuridici".

4. Il punteggio

Il profilo assolutamente eccezionale ed unico che emerge da tali elementi valutativi imporrebbe l'attribuzione del massimo del punteggio previsto ma, per coerenza formale con la determinazione precedentemente assunta, vengono attribuiti punti 5 per le attitudini (di cui punto 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione), punti 3 per il merito e punti 4 per l'anzianità, quindi complessivamente punti 12.

La media dei punteggi assegnati all'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi negli ultimi quattro anni è pari a 11,7 (12 punti nei concorsi 14.11.1996 e 21.5.98, 11,5 punti nei concorsi del 16.5.96, 15.5.1997 e 28.11.97).

Il Consiglio, delibera,

il richiamo in ruolo del dott., magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione fuori del ruolo organico della magistratura perchè destinato al Ministero di Grazia e Giustizia quale magistrato di collegamento con il Ministero della Giustizia francese, e la riassegnazione del medesimo alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato, posto da lui precedentemente occupato (posto vacante non pubblicato).